

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

LINEE GUIDA E REGOLAMENTAZIONE

DEL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

APPROVATE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

NELLA SEDUTA DEL 25.07.2017



Il Consiglio dell'Ordine intende chiarire le fonti normative e regolamentari vigenti in materia di tirocinio per l'accesso alla professione forense, offrire chiarimenti ai praticanti e, con riferimento alle attività di verifica di propria competenza, integrare come segue la regolamentazione degli adempimenti obbligatori.

Si indicano le fonti di legge e regolamentari (reperibili anche sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Modena), che i praticanti sono tenuti a conoscere ed osservare:

A) TIROCINIO

- L.31/12/12 n.247 (Legge professionale): Art.17-Art.29 co1lett.c)-Art.40-Art.41-Art.42-Art.43 (non ancora attuato con regolamento)-Art.44-Art.45-Art.48;
- DM.17/03/16 n.70 (Regolamento ministeriale recante disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi art.41co.13 Legge professionale), applicabile ai tirocini iniziati a far tempo dal 3/6/16; ai tirocini iniziati prima del 3/6/16 si applica il regolamento previgente (DPR 10/4/1990 n.101) salvo quanto di seguito precisato;
- Si attende l'approvazione del regolamento ministeriale, di cui all'art.43 co.2, che dovrà disciplinare i corsi obbligatori di formazione per l'accesso alla professione di avvocato;
- Formazione presso gli uffici giudiziari, ai sensi del precitato art.44 Legge professionale:
D.L.21/6/13 n.69 conv.in L.98/2013, art.73;
D.M.17/3/16 n.58 (Regolamento attuativo del praticantato presso gli uffici giudiziari);
- Anticipazione di un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea, ai sensi artt.40 e 41 co.6 lett. d) Legge professionale e art.5 D.M. 70/16:
Convenzione quadro CNF 24/2/17;
Convenzione COA Modena-UNIMORE;
- Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta 31/01/14 e pubblicato in G.U. del 16/10/14;

B) ESAME DI STATO

- L.31/12/12 n.247 (Legge professionale): Artt.46-47-49;
- D.M.25/2/16 n.48 disciplinante l'esame di stato.

Seguono chiarimenti e regole operative:

1) Obblighi deontologici

1.1- I praticanti sono tenuti ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al medesimo potere disciplinare. Si raccomanda pertanto ai praticanti di acquisire, in corso di tirocinio, conoscenza e pratica di quanto previsto dal Codice Deontologico Forense.



1.2-L'avvocato è impegnato a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica ed a verificare attentamente la veridicità delle dichiarazioni rese dal praticante ai fini del tirocinio (domande, libretto del tirocinio, schede d'udienze, relazioni e quant'altro).

2) Il tirocinio

2.1- Dalla data di iscrizione al registro dei praticanti, l'iscritto è tenuto a svolgere in forma continuativa il tirocinio professionale per 18 mesi con diligenza, dignità, lealtà, riservatezza e assiduità (frequentazione continuativa non inferiore a 20 ore settimanali di presenza in studio, oltre all'assistenza alle udienze).

2.2- A tutti i tirocini si applicano le norme contenute nella Legge Professionale; i tirocini iniziati a far tempo dal 3/6/16 sono regolamentati dal decreto ministeriale n.70/16; i tirocini iniziati prima del 3/6/16, per quanto non diversamente disciplinato dalla Legge Professionale, restano regolamentati dal DPR 10/4/1990 n.101 e dalle seguenti previsioni (ferme restando anche per essi la riduzione della durata a 18 mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio).

2.3-Tutti i tirocini professionali devono essere svolti in forma continuativa per diciotto mesi e possono essere svolti:

- per almeno 6 mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine di Modena con anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni, o presso l'Avvocatura dello Stato; l'avvocato non può accogliere più di tre praticanti, salva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine come prevista dall'Art.41 co.10 della Legge Professionale;

- per non più di 12 mesi, presso l'Avvocatura dello Stato o presso un Ufficio Legale di ente pubblico o di ente privato autorizzato dal Ministro della Giustizia o presso un ufficio giudiziario; il tirocinio presso un ufficio giudiziario (ai sensi art.44 Legge Professionale ed art.73 D.L.69/13 conv.in L.98/13) è regolamentato dal DM 58/16;

- per non più di 6 mesi, in altro Stato dell'Unione Europea, presso un professionista legale, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitato all'esercizio della professione. Al tirocinio all'estero si applica l'art.6 del DM 70/16;

- per un semestre nel corso dell'ultimo anno di studi universitari, come previsto dagli artt.40 e 41 co.6 lett. d) Legge Professionale e dall'art.5 D.M.70/16, alle condizioni indicate nelle Convenzioni tra Università ed Ordini Forensi in vigore e sopra richiamate (si veda sub punto A) elenco fonti).

Fermo il fatto che il periodo minimo da svolgersi presso un avvocato iscritto all'Ordine di Modena (o presso l'Avvocatura dello Stato) è di sei mesi, il residuo periodo di tirocinio può essere svolto con le modalità sopra elencate, a scelta del praticante.

2.5- La frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 43 Legge Professionale, richiamata dal Regolamento n.70/2016 art.3 co.3, diverrà obbligatoria a seguito dell'approvazione di ulteriore regolamento attuativo sui contenuti e le modalità dei corsi. E' tuttavia già operativa la Scuola di formazione, istituita dalla Fondazione Forense Modenese di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, che può essere frequentata su base volontaria.

2.6- L'abilitazione al patrocinio sostitutivo ex art.41 co.12 L.247/12 può essere chiesta, con specifica domanda da presentare dopo il primo semestre di pratica e dopo avere sostenuto positivamente il colloquio previsto al successivo paragrafo 4.4. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione in apposito



registro e può durare al massimo cinque anni, salvo quanto previsto dall'art.41 co.12 L.247/12. A far tempo dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione nel Registro dei praticanti abilitati al patrocinio, l'iscritto è tenuto all'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dal Regolamento CNF per la formazione continua (Reg. CNF 16/7/2014 n.6).

3) Iscrizione al registro dei praticanti

3.1- Il periodo di 18 mesi di tirocinio inizia a decorrere a far tempo dalla delibera del Consiglio dell'Ordine, con la quale sia stata accolta la domanda di iscrizione al registro dei praticanti. Sulla base delle attuali date di svolgimento dell'esame di Stato, si precisa che: le domande di iscrizione dovranno essere presentate in tempo utile perché il periodo di tirocinio inizi a decorrere entro il 10 maggio, per poter accedere, a seguito di regolare svolgimento del tirocinio, all'esame di Stato che si svolgerà nell'anno successivo; la pratica dovrà terminare entro il 10 novembre, per poter sostenere l'esame di Stato che si svolgerà nel successivo mese di dicembre e le domande di certificato di compiuta pratica dovranno essere presentate in tempo utile per il rispetto del termine previsto dall'art.2 co.2 del D.M.48/2016.

3.2- La domanda di iscrizione al registro dei praticanti deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine con l'indicazione dei requisiti previsti dall'art.17 co.1 lett.a-c-d-e-f-g-h co.1 Legge Professionale ed allegando i documenti comprovanti il possesso di tali requisiti. E' reperibile sul sito dell'Ordine Avvocati di Modena fac-simile di domanda ed elenco dei documenti da allegare alla stessa. Coloro che chiedono l'iscrizione, a seguito di trasferimento da altri Ordini, devono attestare la ricorrenza degli stessi requisiti di cui sopra e depositare l'autorizzazione al trasferimento rilasciata dall'Ordine di provenienza, che sostituisce il deposito dei documenti.

3.3-Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, purchè con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Il praticante dovrà indicare, all'atto della domanda di iscrizione al registro dei praticanti, la struttura di lavoro, il luogo, gli orari ed i giorni; l'obbligo di tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine sussiste anche quando il rapporto di lavoro subordinato sorge o si modifica in tempo successivo all'avvenuta iscrizione al registro dei praticanti. Ove il Consiglio dell'Ordine accerti l'assenza delle condizioni per il contestuale svolgimento del tirocinio e dell'attività di lavoro subordinato, dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti. Si applica l'art.17 co.7 della Legge Professionale. L'esercizio del tirocinio è incompatibile con le ulteriori attività previste dall'art.18 Legge Professionale, richiamato, per i praticanti, dall'art.17 co.4 e co.1 punto e) della stessa Legge.

3.4-A seguito dell'iscrizione al registro dei praticanti, l'Ordine rilascia al praticante il libretto del tirocinio. All'inizio di ogni semestre di tirocinio, l'Ordine rilascia inoltre al praticante scheda semestrale delle udienze, da considerarsi parte integrante del libretto. Il libretto e le schede semestrali sono vidimati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato.

3.5-Il praticante deve comunicare immediatamente, in corso di tirocinio, ogni variazione riguardante: residenza; domicilio professionale; nominativo dell'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio; numeri telefonici ed e-mail di reperibilità.

4) Verifica dello svolgimento del tirocinio professionale

4.1- Il Consiglio dell'Ordine svolge un compito di vigilanza e controllo dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, ai sensi dell'art.29 L.247/12 e dell'art.8 D.M.70/16, mediante colloqui, esame del libretto del tirocinio ed eventuali ulteriori attività di verifica.

4.2- Al termine di ogni semestre di tirocinio, il libretto del tirocinio e la scheda semestrale delle udienze dovranno essere presentati al Consiglio dell'Ordine e dovranno riportare, con riferimento al semestre concluso:

- a) almeno venti udienze alle quali il praticante abbia presenziato, con esclusione di quelle di mero rinvio; le udienze dovranno risultare sia dal libretto del tirocinio sia dalla scheda semestrale delle udienze;
- b) gli atti e i pareri alla redazione dei quali il praticante abbia effettivamente collaborato; i praticanti dovranno annotare almeno dieci atti o pareri, con indicazione del loro oggetto;
- c) le controversie allo studio delle quali il praticante abbia partecipato o le questioni giuridiche alla cui trattazione il praticante abbia collaborato; i praticanti dovranno indicare almeno tre controversie o questioni, con specificazione dei principali istituti giuridici approfonditi e trattati.

4.3- Al termine del secondo semestre di tirocinio, oltre al libretto ed alla scheda semestrale delle udienze, dovranno essere presentate al Consiglio dell'Ordine le seguenti relazioni: una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno ed in particolare sulle principali questioni di diritto che il praticante ha avuto occasione di esaminare e sui problemi anche di natura deontologica trattati; un'ulteriore relazione sulle più importanti cause civili e/o penali alla cui trattazione il praticante è stato presente o ha partecipato nello stesso periodo.

4.4- Al termine del terzo semestre di tirocinio, oltre al libretto ed alla scheda semestrale delle udienze, dovrà essere presentata al Consiglio dell'Ordine una relazione sulle più importanti cause civili e/o penali trattate o alla cui trattazione il praticante è stato presente o ha partecipato nello stesso periodo.

4.5 La presentazione delle relazioni previste ai precedenti punti 4.3 e 4.4 non è necessaria per i praticanti che frequentano la Scuola forense istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena di concerto con la Fondazione Forense Modenese, a condizione che presentino, al termine dei semestri, i compiti redatti durante lo stesso periodo di frequenza della Scuola.

4.6- Le dichiarazioni rese nel libretto del tirocinio e nelle relazioni dovranno essere sottoscritte anche dall'avvocato presso il quale è stato svolto il tirocinio nel semestre cui si riferiscono, per attestazione della loro veridicità; in caso di pluralità di avvocati succedutisi nel semestre, ciascuno dovrà sottoscrivere le dichiarazioni per quanto di propria competenza. La scheda semestrale delle udienze dovrà riportare i dati identificativi dell'udienza e del procedimento trattato e, con riferimento a ciascuna udienza annotata, dovrà risultare sottoscritta dal Giudice presente in udienza.

4.7- Il Consiglio dell'Ordine, eseguita la verifica di quanto presentato dal praticante, al termine del primo e del terzo semestre, lo inviterà ad un colloquio per ulteriori chiarimenti sull'attività espletata. Se ritenuto opportuno ai fini della verifica della pratica, Il Consiglio dell'Ordine potrà invitare il praticante a colloquio anche al termine del secondo semestre od in qualsiasi altro momento del periodo di svolgimento del tirocinio.



4.8-Il Consiglio dell'Ordine, al termine del periodo di tirocinio, sulla base delle verifiche svolte e su domanda del praticante, rilascia il certificato di compiuto tirocinio (o pratica). E' reperibile sul sito dell'Ordine Avvocati di Modena fac-simile di domanda ed elenco dei documenti da allegare alla stessa.

4.9-La presentazione del libretto e della scheda delle udienze e, per il secondo e terzo semestre, delle relazioni, dovrà avvenire tempestivamente rispetto al termine del semestre; il praticante che necessiti di una proroga, che non potrà essere superiore a giorni 60, è tenuto a farne richiesta al Consiglio dell'Ordine prima del termine della scadenza ordinaria.

4.10- Nel corso dell'intero periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto e nelle relazioni e l'effettività dello svolgimento del tirocinio e l'idoneità ed adeguatezza dello stesso, nei modi ritenuti più opportuni.

4.11-L'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio, è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ad un mese.

4.12- Se al termine del periodo di 18 mesi la verifica dà risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Per le stesse ragioni, il Consiglio ha facoltà di non convalidare anche il singolo semestre.

4.13-Decorsi 6 anni dalla prima iscrizione al registro dei praticanti, il certificato di compiuto tirocinio non potrà più essere richiesto ed è prevista la cancellazione dal registro dei praticanti.

5) Interruzione del tirocinio

5.1-Il tirocinio deve essere svolto con continuità. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

5.2-Il praticante potrà chiedere l'interruzione al Consiglio dell'Ordine, che, se ritiene sussistenti le cause giustificative come previste dall'art.7 D.M.70/2016, accoglie la domanda con conseguente sospensione del decorso del periodo di tirocinio, per i tirocini iniziati dopo il 3/6/2016.

+++

Quanto sopra deliberato costituisce chiarimento ed integrazione della più ampia regolamentazione in vigore, contenuta nelle fonti richiamate nella parte introduttiva –punti A) e B). Di tali fonti, pertanto, il praticante dovrà acquisire completa conoscenza, per uniformarvisi. Le integrazioni qui deliberate entreranno in vigore in data 15.09.2017.

IL PRESIDENTE

Avv. Daniela Dondi

